



COMUNE DI BARRAFRANCA
PROVINCIA DI ENNA

CAPITOLO 1

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PREMESSA

Imposta unica comunale

L'imposta unica comunale, di seguito denominata IUC, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC di seguito regolamentata si compone :

1. Dell'imposta comunale sugli immobili (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
2. Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili;
3. Della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

INDICE

CAPITOLO 1

Disciplina generale

CAPITOLO 2

Regolamento componente IMU (Imposta municipale propria di natura patrimoniale)

CAPITOLO 3

Regolamento componente TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPITOLO 4

Regolamento componente TASI
(Tributo sui servizi indivisibili)

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

- Art. 1 Disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC
- Art. 2 Termine e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale IUC
- Art. 3 Dichiarazioni
- Art. 4 Modalità di versamento
- Art. 5 Scadenze di versamento
- Art. 6 Invio modelli di pagamento preventivamente compilati
- Art. 7 Riscossione
- Art. 8 Funzionario Responsabile del tributo
- Art. 9 Accertamento

ART. 1
Disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda l'I.M.U.:

1) disciplina l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni.

b) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

c) per quanto riguarda la TASI:

1. la disciplina delle riduzioni famiglia;
2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 2
Termine e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale IUC

Il Consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) le aliquote dell'I.M.U
- b) le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio;
- c) le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 3
Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche

- per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507(TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22(TIA1) o dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
 4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 4

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU, TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

ART.5

Scadenze di versamento

1. Con riferimento all'IMU le scadenze del/dei versamento/i sono stabilite da norme statali (ad oggi: prima rata entro il 16 giugno-seconda rata entro 16 dicembre)
2. Con riferimento alla TARI e alla TASI, il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento dei tributi, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno.
3. Per la TARI il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 12 rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Per la TASI il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, con scadenza nei mesi di Giugno e Dicembre;
5. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.

ART. 6

Invio modelli di pagamento preventivamente compilati Il Comune e/o il Soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di gestione rifiuti,provvedono, per la TARI, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

ART. 7

Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

ART. 8

Funzionario Responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiede dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.

ART. 9

Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente può altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.